



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144

C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

COPIA

Reg. Delib. n. 37 del 27.09.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SESSIONE STRAORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU) – anno 2012.

L'anno 2012, addì 27 del mese di settembre, ore 20.30, presso la Sala consiliare in Piazza Marconi n. 3 - S. Stefano di Zimella, premesse le formalità prescritte, si è riunito in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

	<i>Consiglieri</i>		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>	<i>Assenti Giustificati</i>
1	SEGANTINI	ALESSIA	X		
2	SOGA	FEDERICO			X
3	BENIN	ROBERTO	X		
4	BONATO	VINCENZO	X		
5	TIRAPELLE	PIERLUIGI	X		
6	MOLINARO	MAURA	X		
7	CUBISINO	ANGELO	X		
8	BENIN	LUCA	X		
9	BONOMETTI	DANIELA	X		
10	PIERI	GIORGIO	X		
11	POSENATO	DAVIDE	X		
12	ROMELINI	SIMONA	X		
13	PALAZZIN	DIANA	X		
14	FUSARO	MATTEO	X		
15	BURATO	PAOLO	X		
16	MANTOAN	ANNA ELISA	X		
17	BRAGATO	DIEGO	X		

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Rosanna Barbalinardo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa ALESSIA SEGANTINI in qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

C. C. n. 37

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU) – Anno 2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.-

Lì 20.09.2012



Il Responsabile del Servizio/Area

dr. ssa Patrizia Sartori

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Sartori".

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.-

Lì 20.09.2012



Il Responsabile del Servizio/Area

dr. ssa Patrizia Sartori

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Sartori".

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

Verificato che nel caso in cui il comune non intervenga, con apposita deliberazione, sulle aliquote, dovranno essere applicate automaticamente quelle fissate dalla legge, così come previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

Dato atto che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti chiusa e non locata";

Vista la Circolare Ministero Economia e Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta comunale propria, ed in particolare:

- il punto 5. prevede che *"il comune, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie"*;
- il punto 6. (ultima parte) prevede che il comune può aumentare l'importo della detrazione di € 200 fino a concorrenza dell'imposta dovuta e che *"tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione"*;

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Ritenuto, alla luce dei tagli dei trasferimenti erariali, attuati a partire dalle manovre di luglio 2011 e fino agli ultimi previsti con il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, al fine di salvaguardare gli

equilibri del bilancio annuale e pluriennale, di agire in aumento sull'aliquota base dell'imposta municipale propria per alcune categorie catastali e fattispecie impositive;

Visto l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'IMU;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", approvato con delibera n. 36 del 27.09.2012 ;

Visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

SI PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di determinare, in conformità dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'anno d'imposta 2012, agli effetti dell'imposta municipale propria, le seguenti aliquote:

Tipologia immobile	Aliquota
➤ abitazione principale e relative pertinenze	aliquota 0,55 per cento
➤ immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	aliquota 0,55 per cento
➤ fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	aliquota 0,20 per cento
➤ immobili classificati nelle categorie catastali B (ospedali, case di cura, asili, ecc.)	aliquota 0,93 per cento
➤ immobili classificati nella categoria catastale D5 (istituti di credito)	aliquota 0,93 per cento
➤ immobili classificati nelle categorie catastali A (diversi dall'abitazione principale), C (escluse pertinenze abitazione principale) e D (escluso D5)	aliquota 0,93 per cento
➤ aree edificabili	aliquota 0,93 per cento
➤ terreni agricoli	aliquota 0,93 per cento
➤ altre fattispecie di immobili	aliquota 0,93 per cento

3) Di determinare, per l'anno d'imposta 2012, agli effetti dell'imposta municipale propria, le eseguenti detrazioni:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

b) la detrazione di cui alla lett. a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è aumentata di € 50,00 qualora nel nucleo familiare del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento dell'immobile, ci siano uno o più portatori di handicap, parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado, certificati dalle autorità competenti al 100% di invalidità ai sensi dell'art. 4 della L. 104/1992, purchè dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare;

c) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione base;

4) Di rimandare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, allo specifico Regolamento Comunale, approvato in data odierna;

5) Di chiarire, infine, le seguenti modalità di versamento:

a) l'importo dovuto per l'abitazione principale e i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, dovrà essere versato per intero al Comune;

b) per l'importo dovuto sugli altri immobili lo 0,38% dell'aliquota base (0,76%) dovrà essere versato allo Stato, mentre la rimanenza al Comune.

6) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella

Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

7) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata e dà la parola all'assessore Romelini per l'illustrazione dell'argomento.

L'assessore Romelini dà lettura dell'intervento, che consegna al Segretario per l'allegazione (all. 1).

Al termine dell'illustrazione, il Sindaco si complimenta con l'assessore Romelini per la relazione.

Evidenzia i notevoli costi che il Comune deve sostenere per far fronte ai mutui accesi dalla precedente Amministrazione, nonché l'inutilità di talune opere doppie, quali i Palazzetti dello Sport realizzati in più frazioni del Comune di Zimella, con notevoli costi di gestione e disaggregazione della popolazione.

Il consigliere Palazzin evidenzia che il Palazzetto ha un impianto fotovoltaico che "frutta 70.000 euro all'anno"; il Sindaco replica che, comunque, anche l'impianto fotovoltaico ha un proprio costo.

Il consigliere Palazzin, in riferimento alla gestione dei Palazzetti, rileva che le Associazioni sportive sono "bistrattate".

Il Vicesindaco fa presente che la situazione economica del Paese, in primo luogo, e del Comune di Zimella è di grave crisi, per cui, per poter intervenire sul sociale, occorre fare dei tagli sullo sport.

Il consigliere Palazzin rileva che il Comune di Zimella non ha usufruito del finanziamento regionale per i parchi-gioco e non è stato ammesso ai finanziamenti regionali per la sistemazione di Via Antonella.

L'assessore Cubisino fa presente che l'Amministrazione, di cui fa parte, non ha la finalità di arricchire il paese di opere senza poter, poi, effettuare le necessarie manutenzioni e, pertanto, manifesta dissenso sull'operato della precedente Amministrazione per aver realizzato opere e acceso mutui senza considerare i costi che ne sarebbero derivati.

Segue scambio di opinioni fra Cubisino, Bragato e Palazzin in merito alla necessità delle opere e alla loro manutenzione.

Interviene il consigliere Tirapelle che chiede all'Assessore al Bilancio a quanto ammonta l'entrata IMU; ricorda che, quando ancora faceva parte della maggioranza, erano stati concordati taluni risparmi, quali la sospensione della ciclopedonale o la diminuzione della temperatura del riscaldamento nelle palestra, nonché "l'intestazione delle utenze del metano alle Associazioni", che, poi, non sono stati conseguiti.

L'assessore Cubisino dice "si parla di briciole" e ribadisce che il problema del Comune di Zimella sono i mutui.

Il Sindaco evidenzia che l'impianto di riscaldamento a terra realizzato nel Palazzetto dello sport non è "il massimo", perché comporta una spesa di circa 37.000 euro l'anno.

Segue scambio di opinioni fra Sindaco e consigliere Tirapelle sull'argomento.

Il consigliere Bragato chiede all'assessore Romelini se le aliquote applicate dal Comune di Zimella sono in linea con quelle dei Comuni dell'Unione "Adige-Guà"; l'assessore Romelini risponde che vi è stato un iniziale confronto, ma che, poi, ogni Comune ha determinato le aliquote in base alle proprie peculiari esigenze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e contabile da parte del responsabile dell'ufficio ragioneria;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Preso atto della proclamazione della votazione palese disposta dal Presidente, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI: n. 16

VOTI FAVOREVOLI: n. 10

VOTI CONTRARI: n. 6 (Palazzin, Burato, Mantoan, Fusaro, Bragato, Tirapelle)

ASTENUTI: n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

PRESENTI: n. 16

VOTI FAVOREVOLI: n. 10

VOTI CONTRARI: n. 6 (Palazzin, Burato, Mantoan, Fusaro, Bragato, Tirapelle)

ASTENUTI: n. 0

Proclamato l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento.

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL' IMU – ANNO 2012

Con la presente delibera dell'O.D.G. si va ad approvare le aliquote e le detrazioni dell' imposta Municipale propria dell'anno 2012.

Nel bilancio di previsione approvato in sede di consiglio comunale il 27.06.2012 si era riportato l'importo pubblicato dal dipartimento delle Finanza del Ministero stimato ad aliquote di base così stabilite dalla normativa statale ovvero 4 per mille per l'abitazione principale e 7,6 per mille per le altre categorie di immobili.

Avevo sottolineato l'importanza che i dati erano da considerarsi provvisori e in base al gettito IMU che risultava dai versamenti fatti dai contribuenti con il primo acconto di giugno il Comune di Zimella si sarebbe avvalso della facoltà di modificare le aliquote e le detrazioni del nuovo tributo.

Infatti secondo gli importi stimati dal MEF e inseriti nel bilancio di previsione, il Comune di Zimella dovrebbe incassare € 803.226,00. Stando ai nostri dati, in riferimento ai versamenti fatti dai contribuenti si avrà un'entrata di € 605.000.

Considerato dunque che il governo Monti ha sovrastimato il gettito e ridotto dall'altro canto i trasferimenti statali, il fabbisogno finanziario dell'ente per l'anno 2012, per garantire l'equilibrio di bilancio può essere soddisfatto incrementando dell' 1,5 per mille l'aliquota per l'abitazione principale e dell' 1,70 per mille l'aliquota ordinaria per gli altri immobili.

Quindi considerati i nuovi conteggi legati alla quantificazione dei trasferimenti erariali, per non tagliare i servizi ai cittadini l'Amministrazione comunale ha deciso di affrontare la revisione delle entrate attraverso l'adeguamento dell'aliquota IMU.

Come da documentazione allegata, per le motivazioni espresse in narrativa si propone di deliberare le seguenti aliquote:

Tipologia	Aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze	0.55 %
Immob. posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che l'immobile non risulti locato	0.55 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.20 %
Immobili classificati nelle categorie catastali B (ospedali,case di cura,asili,ecc.)	0,93%
Immobili della categoria catastale D5 (istituti di credito)	0.93 %
Immobili classificati nelle categorie catastali A (diversi da abitaz. Princ.), C (escluse pertinenze per abit. Princ.) e D (escluso D5)	0,93%

DOCUMENTO ALLEGATO
C.C.
ALLA DELIBERA C.C.
N° 37 DEL 27.09.2011
IL SINDACO
IL SEGRETARIO

Aree edificabili	0.93 %
Terreni agricoli	0.93 %
Altre fattispecie di immobili	0.93 %

Per quanto riguarda la determinazione delle detrazioni

- Per le prime case e relative pertinenze si detraggono euro 200
- La detrazione per la prima casa è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio residente di età non superiore a 26 anni fino ad un massimo di 400 euro
- Poiché il Comune con la deliberazione del regolamento all'art. 8, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, abbiamo ritenuto opportuno aumentare la detrazione di altri 50 euro per l'unità adibita ad abitazione principale qualora nel nucleo familiare ci siano uno o più portatori di handicap certificati dalle autorità competenti al 100% di invalidità.

Come assessore al bilancio ritengo che questa delibera che andremo ad approvare è senza mezzi una delle più amare che poteva capitarci anche perché giunge in uno dei periodi più difficili dal punto di vista economico e sociale della nostra storia.

E' difficile sia per i cittadini, che sono sempre più tartassati tanto da vedersi gravata da imposta anche la loro casa, e giustamente sono arrivati al punto che non ce la fanno più a pagare.

Ma è un momento difficile anche per noi amministratori che vi avevamo fatto delle promesse e che purtroppo non riusciamo sempre a mantenere perché nel giro di un anno è cambiato il mondo a causa della situazione problematica e instabile in cui si trova il nostro governo.

Il Comune ci sta rimettendo la faccia perché l'IMU è una tassa comunale solo a livello formale visto che allo stato va quella metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota dello 0.76% fatta eccezione la prima casa e i fabbricati rurali.

La mia impressione è che stiamo diventando sempre più contribuenti con meno diritti e doveri per sanare e risanare buchi ed errori causati da altri. Mai come adesso infatti i Comuni sono costretti a cercarsi risorse finanziarie che prima a mio avviso venivano date senza criterio.

Con la precedente amministrazione infatti sono stati accesi mutui senza minimi criteri basti pensare che si sono spesi 1.660.000,00 euro per il completamento degli impianti sportivi qui a S. Stefano e questo è uno dei tanti della lista ma il più oneroso per le casse del comune perché la rata in ammortamento da rimborsare a fine anno ammonta a 132.226,00 euro.

E' nostro dovere informare i cittadini del comune di Zimella che difficilmente potranno vedere investiti i soldi derivanti dall'IMU in nuovi servizi, perché il gettito derivante dal primo acconto è servito interamente a coprire le rate in ammortamento dei mutui del primo semestre per un importo di circa 300.000 euro.

Si prende pertanto atto dei pareri favorevoli da parte del responsabile del servizio interessato e contabile da parte dell'ufficio ragioneria e propongo di approvare la delibera in oggetto.

Assessore al Bilancio



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144

C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to *dott.ssa Alessia Segantini*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *dott.ssa Rosanna Barbalinardo*

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata oggi all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li *10-10-12*

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to *dott. Alberto Baldo*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Li

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Li

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
dott. Alberto Baldo